Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì, 29 dicembre** — **Numero 304**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Visti i pareri del Consiglio superiore delle Acque, del Comitato interministeriale per la pesca e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli per la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i lavori pubblici e per il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI — PARATORE — DELLO SBARBA — BERTONE — ALESSIO — RICCIO — DE VITO.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori

TITOLO I.
Agevolezze tributarie per l'esercizio della pesca

Art. 1

L'esenzione decennale da tasse ed imposte, di cui all'art. 1. della legge 24 marzo 1921, n. 312, riguarda tanto i tributi reali gravanti sullo scafo, quanto quelli personali, erariali e locali.

I natanti, per i quali è chiesta l'esenzione, dovranno essere muniti della licenza di esercizio e delle carte di bordo, a norma del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento

Art. 2

Per ottenere l'esenzione di cui al precedente articolo, gli interessati dovranno fare preventiva denuncia di esercizio della pesca, con modulo in triplo, alla Capitaneria di porto, quando si tratti di scafi applicati alla pesca marittima; ed alla Prefettura, nel caso di scafi adibiti alla pesca lacuale e fluviale.

Per i natanti messi in uso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, la denunzia dovrà farsi entro tre mesi dalla data stessa.

La denunzia, fra l'altro, indicherà la data d'inizio dell'esercizio e lo specifico uso peschereccio al quale il natante sia stato destinato.

Uno degli esemplari della denunzia rimane in Capitaneria od in Prefettura; un altro è restituito alla parte con dichiarazione di ricevuta; il terzo infine è dalla Capitaneria o dalla Prefettura trasmesso all'Intendenza di finanza avente giurisdizione sul luogo di abituale residenza del pescatore o vettore.

L'esemplare della denunzia da trasmettersi all'Intendenza sarà, dalla Capitaneria o dalla Prefettura, munito in calce di certificato comprovante la data precisa dell'inizio dell'esercizio e l'effettiva destinazione del natante all'uso indicato

Art. 3.

L'esenzione dalle tasse ed imposte dovrà essere richiesta entro tre mesi dalla data di inizio dell'esercizio.

Per i natanti messi in uso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda dovrà esser fatta entro tre mesi dalla data stessa.

Il ritardo nella presentazione della domanda importa la perdita dell'esenzione dal giorno dell'inizio a quello della presentazione. La restituzione dei tributi già pagati e di quelli che, accertati in precedenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono pagabili successivamente, sarà richiesta nel termine di tre mesi dalla data suddetta

Art. 4.

La domanda di esenzione o di restituzione deve essere presentata in originale e copia esclusivamente all'Intendenza di finanza competente. La copia rimane allegata alla denunzia preventiva.

Art. 5.

Al termine del triennio dall'inizio di esercizio, le Capitanerie e le prefetture dovranno accertare se gli scafi siano rimasti per tutto il triennio adibiti allo specifico uso peschereccio a cui furono destinati. In caso negativo, informeranno (con avviso in doppio, da trasmettersi in piego raccomandato) l'Intendenza di finanza cui sia stata trasmessa la denunzia preventiva, perchè provveda al ricupero dei tributi non pagati o restituiti.

Uno degli esemplari dell'avviso sarà, con dichiarazione di ricevuta, inviato dall'Intendenza alla Capitaneria od alla Prefettura, perchè lo alleghi al rispettivo esemplare della denunzia.

Art. 6.

Dalla franchigia doganale di cui all'art. 2 della legge sono escluse le colonie italiane, rispetto alle quali l'importazione nel Regno del pesce conservato resta disciplinata dal R. decreto 23 novembre 1921, n. 1797.

Chiunque aspiri a godere di tale beneficio, presenterà domanda al Ministero di agricoltura con tutte le utili indicazioni sul materiale, sugli stabilimenti e sulla potenzialità di produzione.

Il Ministero avrà ampia facoltà di controllo e la eserciterà per mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari, degli addetti commerciali e navali, o di altri delegati speciali, ed ammetterà quindi alla concessione le imprese che a suo giudizio reputerà meritevoli. In caso di diniego, le imprese avranno facoltà di ricorso al Comitato interministeriale per la pesca.

La concessione avrà la durata di un triennio, quando non sia diversamente stabilito, salvo proroga di triennio in triennio e salvo revoca in caso di abusi regolarmente constatati e contestati.

I provvedimenti di concessione, di proroga e di revoca saranno dal Ministero di agricoltura immediatamente comunicati a quello delle finanze, che a sua volta ne darà notizia alle dogane. Queste, in base ai certificati di origine vidimati dalle autorità consolari, ammetteranno all'introduzione nel Regno, in esenzione dal dazio, le partite di pesci che verranno loro presentate.

I certificati d'origine debbono portare le seguenti indicazioni:

a) il nome dell'impresa di pesca da cui il pesce proviene

b) il nome e la residenza del destinatario, o che trattasi invece di merce all'ordine;

c) la quantità, le marche e i numeri dei colli;

d) la qualità della merce secondo le denominazioni commerciali;

e) il mezzo di trasporto;

f) il peso lordo dei colli od altri dati sufficienti a precisare la quantità della merce

Art 7

Le domande per l'importazione in franchigia, delle reti dovranno essere trasmesse al Ministeso delle finanze, per il tramite del Ministero di agricoltura, che proporrà i tipi da ammettere al beneficio. In caso di dissenso fra i due Ministeri potrà decidere il Comitato interministeriale per la pesca.

Art. 8.

L'esenzione della imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi, disposta dall'art. 2, ultimo comma, della legge riguarda così le imprese nazionali di pesca sorte dopo l'entrata in vigore della legge, come quelle già esistenti e legalmente costituite.

Sono considerate imprese di pesca, anche agli effetti della esenzione, le aziende specificate nell'art. 11 della legge.

La durata dell'esenzione è di anni 10 a cominciare della data di promulgazione della legge. Al compimento del 10° anno della suddetta data, cesserà l'esenzione anche per le imprese che avessero meno di 10 anni di vita.

Per essere ammesse al beneficio della esenzione, le aziende interessate debbono presentare domanda all'Agenzia delle imposte nella cui circoscrizione esercitano l'industria, in conformità del precedente art. 3.

Tale domanda va presentata una volta sola per tutto il periodo di durata della esenzione.

Per le dichiarazioni, la procedura di accertamento, le controversie ecc. valgono le disposizioni della legge e del regolamento di ricchezza mobile

TITOLO II.

Incoraggiamenti all'industria peschereccia

Art 9.

Alla costruzione dei porti pescherecci e delle altre opere previste al n. 1, lett. a) dell'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 312, il Ministero di agricoltura potrà concorrere fino ad un quarto della occorrente spesa.

All'esecuzione delle opere stesse provvederà il Ministero dei lavori pubblici, sia direttamente, sia a mezzo degli enti interessati, ed in ogni caso nei limiti e a norma delle vigenti disposizioni, in base a progetti che approverà di concerto col Ministero di agricoltura e con quello da cui dipende la Direzione generale della marina mercantile.

Art. 10.

Le colonie peschereccie dovranno sorgere in località igieniche adatte all'industria della pesca. Le colonie che venissero costruite in località malariche, non potranno concorrere a sussidio se non osservino le norme profilattiche e se non abbiano assicurata l'assistenza sanitaria del centro abitato più vicino.

Art. 11.

Le colonie sorgeranno possibilmente sugli arenili demaniali, ed avranno la preferenza quelle a vantaggio delle quali contribuiscano in più notevole misura gli Enti locali.

Potranno anche promuoversi, d'intesa col servizio competente della colonizzazione interna, colonie a carattere misto, di pescatori e di contadini.

Art. 12.

Il Ministero di agricoltura, d'intesa con quello dei lavori pubblici e con quello da cui dipende la Direzione generale della marina mercantile, favorirà la trasformazione dei bacini salsi in peschiere.

Qualora nel provvedere ad opere di bonificazione, occorresse eseguire anche opere particolarmente rivolte all'industria peschereccia, il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta del Ministero di agricoltura, potrà assumerne l'esecuzione. Sarà fissata preventivamente la quota di spesa da far carico a quest'ultimo Ministero.

Art. 13.

L'Ispettorato della pesca potrà favorire la molluschicoltura sia col facilitare il trasporto degli attrezzi necessari, sia col porgere ausilio tecnico per la sistemazione e per l'adattamento delle zone prescelte, anche dal punto di vista igienico.

L'Ispettorato tecnico del Mar Piccolo di Taranto ed altri Istituti biologici collaboreranno con l'Ufficio centrale della pesca per la diffusione di tale industria.

Art. 14.

L'incoraggiamento ai vivai ed ai battelli vivai per il trasporto del pesce e delle aragoste, verrà accordato solo dopo il collaudo degli impianti e dei natanti, tenendo particolarmente conto delle esigenze dell'approvvigionamento nazionale.

Art. 15.

Gli aiuti ai nuovi opifici per la fabbricazione di reti potranno essere concessi durante il primo quadriennio della loro gestione. Potranno essere indetti concorsi a premio per la fondazione di nuovi stabilimenti o l'ingrandimento di quelli esistenti ed accordati speciali premi ad officine meccaniche italiane, che si attrezzino per lavorazione in serie di macchine per reti e relativi pezzi di ricambio.

Art. 16.

Gli incoraggiamenti per l'armamento di barche coralline saranno concessi soltanto per lo sfruttamento di banchi speciali. Le ditte concorrenti dovranno sottostare al controllo sulla loro produzione, ed il premio verrà corrisposto in misura proporzionale alle eventuali perdite della campagna, compreso anche il mancato lucro.

Art. 17

Lo sfruttamento razionale di banchi spugniferi verrà incoraggiato specialmente nel caso in cui, a metodi in uso siano sostituiti altri più perfezionati nei riguardi sia della produzione delle spugne, sia della prevenzione delle malattie professionali dei pescatori.

Art. 18

Le campagne di pesca in mari lontani saranno preventivamente incoraggiate quando a giudizio del Ministero di agricoltura diano serio affidamento di ottenere risultati sostanziali per l'economia nazionale. Dallo stesso ministero verrà su di esse esercitata la dovuta vigilanza.

Art. 19.

Il Ministero di agricoltura, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e previa approvazione del programma tecnico finanziario sussidierà annualmente gli stabilimenti consorziali di piscicoltura, in misura variabile dal 25 al 50 % dei contributi corrisposti dagli Enti locali, il cui ammontare dovrà raggiungere almeno la somma di L. 10 000 annue.

Gli stabilimenti di piscicoltura privati potranno essere sussidiati mediante premio dopo il collaudo ed anche mediante contributi per il funzionamento.

Art. 20.

I bacini di stibulazione e gli incubatori, sussidiati, potranno essere gestiti da Società, Enti cooperativi, Municipi, Cattedre ambulanti di agricoltura, ispettorati forestali e da privati, sotto il controllo dello Stato.

Art. 21.

Gli incoraggiamenti per l'organizzazione razionale della pesca in acque pubbliche verranno dati, sotto forma di premio o sussidio, a Società o Cooperative che si segnalino nell'esecuzione di un programma ittiogenico.

Il Ministero potrà concorrere per metà nella spesa pei ripopolamenti eseguiti dalle Società o dai privati, purchè il materiale di ripopolamento non provenga dai RR. stabilimenti ittiogenici

Art. 22.

Le domande per concessione di materiale ittico saranno presentate al Ministero di agricoltura, che le trasmetterà, con le opportune variazioni, ai dipendenti stabilimenti ittiogenici. Questi, in base alle richieste ed agli ordini ricevuti, redigono il programma delle campagne ittiogeniche, e alla fine di esse ne rimettono rapporto al Ministero di agricoltura.

Possono essere eseguiti rilievi, accertamenti e perizie in favore dell'incremento della piscicoltura, anche su richiesta di privati, salva l'approvazione del Ministero.

Sono esclusi dalla concessione di materiale ittico gratuito gli affittuari di acque demaniali ed i concessionari di acque pubbliche ai quali, nel capitolato di oneri, sia fatto obbligo delle semine.

Art. 23.

Gl'incoraggiamenti all'industria della pesca, sia nei mari nazionali, sia in quelli coloniali, potranno essere concessi sotto forma o di sussidio, o di premi per concorsi banditi dal Ministero. Per i sussidi eccedenti le L. 5000, o che abbiano carattere continuativo dovrà richiedersi il parere di apposita Commissione nominata dal Comitato interministeriale per la pesca, fra i membri effettivi e aggregati del Comitato stesso.

Art. 24.

I premi assegnati per incoraggiamenti a speciali opere nell'interesso della pesca (contemplate nel titolo II della legge) non potranno essere pagati se non dopo il collaudo delle opere medesime e dopo i necessari accertamenti.

Se per modifiche nell'impiego dello opere fisse o mobili o per trapassi di proprietà, vengono frustrati i fini che la legge si prefigge, è conferito al Ministero di agricoltura pieno potere di sospendere la concessione del premio o sussidio accordato a rate, ed anche di ordinare la restituzione totale o parziale della somma già versata o di parte di essa, con rivalsa sulle opere stesse, tenuto conto del loro deterioramento. A tale scopo il Ministero di agricoltura disporrà tutti i necessari accertamenti.

Le modificazioni di impiego o di proprietà delle opere fisse o mobili dovranno essere immediatamente notificate al Ministero di agricoltura dai nuovi esercenti od acquirenti con la specificazione in ogni caso dei servizi ai quali le opere saranno per l'avvenire adibite. L'atto di notifica è obbligatorio fino al termine di tre anni dopo l'ultimo premio o sussidio ricevuto.

TITOLO III.

Delle Cooperative fra pescatori e loro Consorzi

—

Art. 25.

Per l'ordinamento delle Società cooperative tra pescatori e dei loro Consorzi, si applicheranno le norme generali sulle Cooperative di produzione e lavoro, in quanto queste possano applicarsi alle speciali esigenze della cooperazione peschereccia e salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 26.

Nelle ordinarie Commissioni provinciali di vigilanza sulle Cooperative di produzione e lavoro, quando esse debbano trattare gli argomenti interessanti Cooperative pescherecce, interverranno come membri aggregati un tecnico locale e due rappresentanti locali delle Cooperative pescatori scelti dal Ministero di agricoltura, su proposta del Comitato interministeriale per la pesca.

Art. 27.

Per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di cooperative tra pescatori, alla Commissione centrale delle cooperative sarà sostituita una Commissione nominata del Ministero di agricoltura, su proposta del Comitato interministeriale della pesca: ad essa verrà aggregato un delegato della detta Commissione centrale. Ai Consorzi esistenti saranno accordati due anni di tempo per uniformare la loro costituzione alle norme generali.

Art. 28.

L'Ispettorato della pesca terrà un registro speciale delle Cooperative e dei Consorzi fra cooperative di pescatori, ed eserciterà la sua vigilanza per quanto riguarda l'impiego dei sussidi da esso concessi e l'uso delle speciali agevolezze di legge.

TITOLO IV.

Dei diritti esclusivi di pesca

—

Art. 29.

In forza dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sono revocate le attribuzioni conferite ai prefetti pel riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca dall'art. 4 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2443), nonchè dal R. decreto 22 novembre 1914, n. 1484, e dal R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, salva l'attuazione dei provvedimenti relativi alle domande di riconoscimento presentate prima della scadenza del termine prefisso nei citati articoli della legge.

Gli atti dichiarativi di possesso, emessi dai prefetti, non possono impedire la decadenza dei diritti esclusivi di pesca, quando ricorrano gli estremi previsti nell'art. 22 della legge.

Art. 30.

La espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca che non siano esercitati in proporzione della potenzialità delle acque, e di quelli il cui esercizio sia riconosciuto contrario alle esigenze di interesse generale, dev essere limitata al diritto esclusivo od a quella parte degli immobili, che siano strettamente necessari all'esercizio di esso.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla legge si applicano le norme generali che regolano le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 31.

Quando la espropriazione sia stata pronunciata per esigenze di interesse generale, l'esercizio del diritto esclusivo di pesca si intenderà estinto e non sarà ammissibile una ulteriore concessione a qualsiasi titolo, sullo stesso specchio d'acqua, se non con decreto del Ministero di agricoltura con cui, previo parere del Comitato interministeriale si dichiarino cessate le ragioni di pubblica utilità che avevano determinata l'espropriazione.

Art. 32.

Il non uso od il cattivo uso di un diritto esclusivo di pesca, o la constatata abituale negligenza ed inosservanza alle norme legislative o regolamentari attinenti alla pesca, devono essere contestati al proprietario o possessore del diritto mediante atto di ufficiale giudiziario da intimarsi sulla istanza del Ministero di agricoltura.

Il Ministero di agricoltura provocherà il parere del Comitato interministeriale, al quale l'interessato sarà invitato, almeno un mese prima, a presentare le proprie ragioni.

Art. 33.

La estinzione o decadenza dei diritti esclusivi di pesca è dichiarata con decreto del Ministero di agricoltura, sentito il parere del Comitato interministeriale della pesca. Il termine per proporre reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque, è di giorni 60 dall'annunzio del decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 34.

La espropriazione dei diritti esclusivi di pesca, per pubblic utilità e per esigenze di interesse generale, viene pronunciata con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura.

Art. 35.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di espropriazione nella *Gazzetta ufficiale*, l'Amministrazione interessata subentra nell'immediato possesso del diritto esclusivo di pesca, e versa l'indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestit a garanzia degli aventi diritto.

Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto senza che da parte di terzi siano sorte opposizioni ed impedimenti, la Cassa provvede, su richiesta del proprietario espropriato, allo svincolo dell'indennità. La opposizione del proprietario equivale ad impugnativa della indennità di esproprio e non investe la legittimità del provvedimento.

Art. 36.

Le disposizioni circa i diritti privati di pesca nelle acque dolci non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca dello Stato.

Art. 37.

Le precedenti disposizioni si applicano anche alle valli salse di pesca ancorchè comunichino liberamente col mare

TITOLO V.

Dei documenti matricolari.

Art. 38.

Per esercitare il mestiere di pescatore nelle zone marittime (lungo il litorale o in alto mare o all'estero) occorre essere iscritti tra la gente di mare di 1ª e 2ª categoria, ed essere muniti del relativo libretto di matricola o del foglio di ricognizione rilasciato dalla competente Capitaneria od Ufficio di porto.

L'obbligo comprende anche il personale che, senza essere imbarcato su navi o battelli pescherecci, sia di fatto adibito alle operazioni di pesca litoranea marittima o di ormeggio o disormeggio delle navi o galleggianti da pesca, a senso dell'art. 12, lett. *a*, della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Art. 39.

I ragazzi di età inferiore ai 14 anni che intendono dedicarsi all'esercizio della pesca marittima a bordo delle navi o galleggianti in alto mare od all'estero dovranno, oltre quanto è disposto dall'art. 20 del Codice per la marina mercantile, dimostrare di soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, sui requisiti per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

Art. 40.

L'obbligo della iscrizione individuale degli esercenti pescatori marittimi, a senso dell'art. 45 del presente regolamento, è indipendente da quell concernenti sia le carte di bordo prescritte per le navi o galleggianti abibiti alla pesca, sia le speciali licenze o permessi di esercizio previsti dalle vigenti disposizioni in materia di pesca.

Art. 41.

Il pescatore iscritto tra la gente di mare, che intende esercitare temporaneamente la pesca nelle acque interne, pubbliche o private, ha l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio di porto competente affinchè siano eseguite le annotazioni relative sui registri e sul documento matricolare.

Art. 42.

La iscrizione dei pescatori marittimi, a senso dell'art. 18 della legge 24 marzo 1921, n. 312, si eseguirà una sola volta, ha carattere permanente, ed è determinata dal luogo di domicilio marittimo e di esercizio abituale del pescatore.

Il pescatore di mare, che trasferisse il proprio domicilio in altra località marittima, dovrà ottenere il conseguente trasferimento di iscrizione in altro compartimento o circondario marittimo. Esso è ad ogni modo obbligato a denunciare il cambiamento del suo domicilio alla competente autorità portuaria per le relative annotazioni nei registri di iscrizione.

Art. 43.

La mancata denunzia di trasferimento di domicilio è punita con ammenda fino a L. 20, a senso degli articoli 24 e 419 del Codice per la marina mercantile. Se essa abbia avuto per effetto la indebita duplice iscrizione del pescatore, l'ammenda sarà di L. 50 salvo sanzioni penali nei casi di frode o di falso.

Art. 44.

Indipendentemente dalle penalità suindicate, si fa luogo, a cura della competente Capitaneria od Ufficio di porto, alla iscrizione di ufficio del pescatore, quando risulti l'abituale sua professione a senso delle lettere *a*) e *c*) dell'art. 12 della legge.

Art. 45.

Il pescatore, che cedesse ad altri il proprio documento di iscrizione, è punito con pena pecuniaria fino a L. 50, salvo le maggiori sanzioni penali nei casi di frode, di falso o di complicità in altro reato.

Art. 46.

Ogni pescatore esercente è obbligato a tenere il proprio documento di iscrizione durante l'esercizio della pesca. Se egli fa parte di equipaggio di nave o di battello adibito alla pesca, il documento è custodito dal capitano o capo barca, insieme con le carte di bordo e con la licenza di esercizio. Per le tonnare e pesche costiere a reti fisse i documenti suddetti saranno custoditi dall'esercente.

Art. 47.

Chi abbia smarrito il documento matricolare (libretto o foglio di ricognizione) o la licenza di esercizio e voglia ottenere un duplicato è tenuto al pagamento della somma di L. 15, salvo i casi di perdita dovuta a naufragio od a circostanza di forza maggiore debitamente denunciata

Art. 48.

Le condanne pronunciate dall'autorità giudiziaria in materia di pesca marittima, e le contravvenzioni definite in via amministrativa dai capi di compartimento marittimo, vengono trascritte nel documento matricolare dell'esercente e nei relativi registri di iscrizione della gente di mare.

Egualmente provvedono le Prefetture o Sottoprefetture in materia di contravvenzioni riguardanti la pesca fluviale e lacuale per le annotazioni sui libretti e registri indicati nell'art. 20 della legge 24 marzo 1921, n. 312.

TITOLO VI.

Pesca fluviale e lacuale

Art. 49.

La licenza di pesca per le acque dolci vale per tutte le provincie del Regno, ma la sua efficacia si intenne limitata in ciascuna Provincia agli attrezzi ammessi all'uso, a norma del successivo art. 50

La licenza di pesca non esonera dal rispetto dei divieti e dalle limitazioni stabilite dai ragolamenti vigenti.

Nel caso di contestazione circa la delimitazione degli stagni comunicanti col mare, decide volta per volta il Comitato interministeriale per la pesca.

Per i fiumi ed i torrenti il limite fra la pesca marittima e di acqua dolce s'intende delimitato dalle foci.

Art. 50.

Le prefetture stabiliranno con apposito decreto, sentito previamente il Ministero di agricoltura, l'elenco degli attrezzi da permettersi per ciascuna Provincia. Il Ministero potrà, al termine di un quinquennio, disciplinare in un singolo decreto l'elenco generale degli attrezzi per le diverse provincie del Regno

TITOLO VII.

Delle derivazioni delle acque e degli inquinamenti

Art. 51.

I prefetti, prima di rilasciare i permessi per il versamento dei rifiuti nelle acque pubbliche, invieranno un tecnico delegato dall'Ispettorato della pesca ad eseguire i necessari rilievi, prelevamenti di campioni e loro analisi. Il relativo rapporto, colle proposte dirette alla epurazione delle acque, sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, il quale notificherà agli indu-

striali gli inconvenienti da evitare e i provvedimenti del caso. I direttori delle aziende industriali dovranno dichiarare di sottostare ai provvedimenti suggeriti e solo in seguito a tale dichiarazione i prefetti rilasceranno il richiesto nulla osta.

Il Ministero di agricoltura ha la facoltà di emanare le norme generali concernenti il modo di scarico delle acque di rifiuto e la loro epurazione nei riguardi degli obblighi imposti agli industriali.

Le fabbriche già esistenti che versino i loro rifiuti nelle acque pubbliche dovranno sottostare alla perizia innanzi accennata. Le spese per la perizia delle acque di rifiuto sono a carico dell'industriale. Esso può facilitare tale opera inviando al perito governativo una relazione compilata dai propri tecnici a illustrazione delle condizioni dello stabilimento nei riguardi del versamento delle acque di rifiuto e dei provvedimenti già adottati.

L'Ispettorato per la pesca potrà, a mezzo dei propri organi tecnici, fare eseguire in qualunque momento un sopraluogo negli stabilimenti industriali, i quali saranno tenuti a facilitare in ogni modo la perizia. In caso di rifiuto verranno applicate ai dirigenti gli stabilimenti industriali le pene pecuniarie previste nell'art. 29 della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Art. 52.

Ai sopraluoghi per derivazione di acque pubbliche può assistere un rappresentante del Ministero di agricoltura, il quale consiglierà le norme a tutela della pescosità da inserirsi nel disciplinare.

Art. 53.

Il Ministero di agricoltura, quando non possa far assistere un proprio rappresentante, delegherà gli uffici del Corpo Reale del Genio civile a proporre le norme da inserire nel disciplinare.

Art. 54.

Il Consiglio superiore delle acque nell'esame delle domande per nuove concessioni e utilizzazioni di acqua pubblica terrà presenti anche gli interessi della pesca, specialmente per quanto riguarda le clausole inscritte nel disciplinare a tutela della pescosità, e ove queste appaiano insufficienti, indicherà gli ulteriori provvedimenti atti a contemperare gli interessi idraulici con quelli della pesca.

TITOLO VIII.

Delle infrazioni, delle pene, dei giudizi e della sorveglianza

CAPO I.

Delle infrazioni, delle pene e dei giudizi

Art. 55.

Nei verbali di contravvenzione degli agenti preposti alla sorveglianza sulla pesca debbono essere specificate, con gli estremi inerenti alla qualità e generalità dei contravventori e alle circostanze che hanno determinato la contravvenzione, il luogo, il numero e categoria di iscrizione dei singoli contravventori e del battello.

Per l'accertamento delle eventuali recidive in tema di pesca marittima, sarà cura del magistrato giudicante di richiedere le necessarie notizie alla Capitaneria od ufficio di Porto d'iscrizione dei contravventori, e, se del caso, il rilascio di un estratto della relativa matricola o registro.

Uguale richiesta sarà rivolta alla Prefettura o Sottoprefettura per le contravvenzioni in materia di pesca fluviale e lacuale.

Le notizie di cui ai commi precedenti debbono essere fornite rispettivamente dalla Capitaneria od ufficio di porto, e dalla Prefettura o Sottoprefettura, entro 15 giorni dalla richiesta.

Entro uguale termine, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irretrattabile debbono i cancellieri trasmettere notizia delle condanne all'Ufficio presso il quale trovasi iscritto il contravventore.

Art. 56

Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, per le quali non è necessaria l'apposizione di segnali o di speciali leggende prescritte nell'art. 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, o nelle zone di acque pubbliche destinate a protezione di esse, ovvero in quelle soggette ai diritti esclusivi di pesca amministrativamente riconosciuti ed effettivamente esercitati, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorre, oltre che nella perdita del prodotto della pesca, in una pena pecuniaria da lire 200 a lire 500, salvo le maggiori pene, con la possibile confisca della barca e delle reti, a norma, rispettivamente, degli articoli 402 e 36 del Codice penale, qualora le acque per disposizione naturale o per opere di manufatti si trovino racchiuse in modo da impedire la uscita del pesce tenutovi in allevamento e nello stato di cattura, anche quando a causa del deflusso naturale siano comunicanti con acque pubbliche.

Va soggetto alla pena da L. 500 a L. 1000 chiunque, pur pescando nelle acque pubbliche immediatamente prossime a quelle private, impedisca la montata o la discesa del pesce, ostacolando e danneggiando la conservazione e moltiplicazione della specie, protetta dalle disposizioni degli articoli 6 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e 27 e seg. della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Art. 57.

Chiunque, in contravvenzione al disposto dell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, eserciti la pesca od il commercio degli animali acquatici non pervenuti alle dimensioni prescritte, è punito con pena pecuniaria da L. 200 a L. 500, salvo che il fatto non costituisca reato maggiore.

A tale pena è soggetto chiunque concorra alla contravvenzione, sia con l'opera propria, sia col fornire barche, attrezzi e reti pescarecce, sia col trasportare, vendere, o fare comunque commercio del fregolo e del pesce novello.

Per il prodotto proveniente da pesca illecita si provvede a norma dell'art. 59 del presente regolamento. Le reti destinate esclusivamente alla pesca del fregolo e del pesce novello sono confiscate e distrutte anche quando non siano scoperte nell'atto di pescare.

Art. 58.

Al divieto di cui al precedente articolo è fatta eccezione per i Compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova e Spezia, nei quali è permessa nei soli mesi di febbraio e marzo la pesca ed il commercio dei bianchetti, e per il Compartimento marittimo di Livorno, in cui è permessa, durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la pesca e il commercio delle cicche.

È permessa inoltre la pesca del novellame da semina, salvo le norme da stabilirsi nei singoli Compartimenti del Regno. Gli interessati dovranno per altro essere muniti del relativo permesso da parte delle RR. Capitanerie per le acque salse, e delle RR. Prefetture per le acque dolci. Nel caso che il novellame pescato fosse destinato ad uso diverso da quello per il quale il permesso fu rilasciato, i contravventori incorreranno nelle stesse pene sanzionate per la pesca abusiva del novellame.

Art. 59.

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

Le infrazioni sono punite con una pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000 e con la confisca del natante, salvo le maggiori pene stabilite dalla legge 19 luglio 1894, n. 314, del regolamento emanato con R. decreto 23 agosto 1894, n. 389, del testo unico della legge sulle polveri piriche approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n. 56, del relativo regolamento (R decreto 9 marzo 1902, n. 85) nonchè del testo unico delle leggi sanitarie (R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sulla igiene degli alimenti) o da successive disposizioni sulle polveri piriche o sulla detenzione ed uso degli esplosivi.

La confisca del battello è definitiva, anche se non appartenente alla persona che ha commesso il reato, a meno che non sia stata fatta preventiva denunzia di furto del natante.

Incorre nell'ammenda da L. 30 a L. 200 chiunque, pur non avendo adoperato tali mezzi di distruzione, raccolga o venda pesci così storditi od uccisi.

Art. 60.

È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. I trasgressori incorrono nella pena da lire 500 a lire 1000.

Art. 61.

Salvo le particolari sanzioni penali portate da altre leggi, incorre nella pena da lire 500 a lire 2000 chi violi le norme stabilite dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 del regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, in materia di pesca del corallo e di esercizio di tonnare.

CAPO II.

Della sorveglianza

Art. 62.

I semafori e le stazioni radiotelegrafiche, oltre a notificare, a richiesta delle Capitanerie, quanto possa giovare al controllo sul rispetto delle norme di polizia della pesca, segnaleranno in particolar modo i sinistri marittimi dei pescarecci e la pesca abusiva esercitata mediante esplosivi, avvertendone gli uffici di porto più vicini.

Nel caso che se ne manifesti la necessità, le Capitanerie, d'intesa con la R. guardia di finanza, possono proibire l'approdo facoltativo e lo sbarco dei prodotti pescherecci fuori dei luoghi stabiliti o del diretto controllo degli agenti della forza pubblica.

Nel caso che una barca da pesca approdi senza giustificare la provenienza del prodotto e degli attrezzi coi quali fu pescato, potrà essere eseguito il sequestro della merce.

Art. 63.

I capi guardia-pesca, gli agenti investigativi e le guardie-pesca potranno, ai soli effetti disciplinari, venire aggregati rispettivamente alle Capitanerie di porto e agli Ispettorati forestali del Regno.

Art. 64.

Nell'opera di vigilanza affidata agli agenti ed al personale indicato all'art. 32 della legge 24 marzo 1921, potranno concorrere gli ufficiali ed agenti creati a norma dell'art. 13 della legge 4 marzo 1877, n. 3706.

Art. 65.

Gli agenti investigativi saranno reclutati, in seguito a concorso, tra ex-marescialli della R. marina e della R. guardia di finanza di mare, con preferenza per coloro che erano abilitati al comando di piccole unità navali e per quelli che siansi in particolar modo già segnalati in operazioni di polizia della pesca.

Art. 66.

Gli agenti investigativi della pesca sono, nell'esercizio delle loro mansioni, equiparati agli ufficiali della polizia giudiziaria.

Eleveranno direttamente le contravvenzioni e potranno partecipare ai verbali di contravvenzioni elevate da guardie-pesca private, per qualsiasi infrazione o reato che abbia relazione con le leggi in vigore sulla pesca.

Art. 67.

L'aliquota della pena pecuniaria che, a termine di legge, è devoluta a coloro che hanno accertato la contravvenzione, sarà suddivisa in parti uguali tra tutti i firmatari del verbale presentato all'autorità competente in giudizio.

TITOLO IX.

Dell'organizzazione dei servizi

Art. 68.

L'ispettorato superiore della pesca, oltre le mansioni affidategli dalle leggi e dagli speciali regolamenti in vigore, esercita funzioni di consulenza e predispone le necessarie indagini per il progresso dell'industria peschereccia, mediante il concorso della squadriglia sperimentale di pesca e dei propri organi tecnici, del Laboratorio centrale di idrobiologia dei Regi stabilimenti ittiogenici e degli osservatori marini e limnologici. Speciali accordi verranno presi in seno al Comitato internazionale per coordinare l'opera dell'Ispettorato con quella del R. Comitato talassografico.

Presso il laboratorio centrale di idrobiologia in Roma sarà costituita la collezione centrale di idrofauna e di idroflora dei nostri mari e dei mari coloniali, nonchè di quanto interessi l'industria e l'esercizio della pesca di mare e di acqua dolce, come la serie-tipo degli attrezzi e i modelli delle imbarcazioni e le raccolte bibliografiche delle pubblicazioni nazionali e straniere concernenti la pesca. Per le acque dolci i RR. Stabilimenti ittiogenici d'intesa con l'Ispettorato, coordineranno la loro opera con quella degli stabilimenti consorziali e privati.

Alle ricerche d'indole tecnica e statistica sotto l'indirizzo dell'Ispettorato potranno essere chiamati a partecipare, le Società e i Consorzi di pesca.

La collezione centrale di idrofauna ed idroflora potrà avere sezioni nelle località più importanti dei riguardi pescherecci.

Art. 69.

Il Comitato interministeriale si riunisce, a seguito di convocazione del presidente, su richiesta del ministro di agricoltura, almeno due volte l'anno in seduta plenaria.

I membri aggregati avranno voto deliberativo solamente nelle questioni per le quali, volta per volta, siano stati chiamati dal presidente, per ragioni della loro speciale competenza, a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale.

Le assemblee sono valide purchè intervenga la metà più uno dei membri effettivi.

I rappresentanti effettivi dei Ministeri potranno essere sostituiti, in caso di assenza, dai funzionari che li surrogano nelle ordinarie mansioni di ufficio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Art. 70.

È data facoltà al presidente del Comitato interministeriale di convocare, su richiesta del ministro di agricoltura, Commissioni consultive parziali, i cui componenti saranno scelti fra membri effettivi ed aggregati del Comitato stesso. Le decisioni devono,

ove occorrà, essere sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la pesca in seduta plenaria.

Art. 71.

Il presidente del Comitato interministeriale rimane in carica per un triennio e può essere confermato. Il vicepresidente, la cui carica durerà pure tre anni, sarà nominato dal ministro di agricoltura tra i membri effettivi del Comitato.

Art. 72.

I capitani di porto ed i prefetti nei limiti dei rispettivi poteri di polizia peschereccia e per dirimere singole controversie e per l'esame di particolari argomenti, dietro richiesta del Ministero di agricoltura, convocheranno Commissioni di esperti, scelti tra i rappresentanti delle Camere di commercio, i professori di storia naturale delle RR. Università, dei Regi Istituti di istruzione media e del R. Comitato Talassografico, i presidenti delle Cooperative, dei Consorzi di pesca e delle Società di propaganda, i direttori delle Cattedre ambulanti, gli ispettori forestali e i direttori degli Stabilimenti ittiogenici.

TITOLO X.

Dell'insegnamento professionale

—

Art. 73.

L'opera di propaganda e di istruzione professionale verrà riconosciuta ed ammessa ai benefici della legge quando sia esercitata da Società o Cooperative.

Il Ministero di agricoltura conserva il proprio potere di vigilanza per i programmi didattici.

Art. 74.

In attesa di integrare l'istruzione elementare con le opportune cognizioni circa l'industria della pesca per ora potranno essere sovvenzionati, d'intesa tra il Ministero dell'istruzione pubblica, quello dell'agricoltura e gli Istituti locali, quegli Enti che organizzeranno nel dopo scuola corsi liberi integrativi delle discipline attinenti alla pesca, od istituiranno corsi speciali per la istruzione professionale dei pescatori.

Ad una Commissione composta di un rappresentante della Direzione generale dell'istruzione primaria, di un rappresentante dell'Ispettorato della pesca e di un rappresentante della Direzione generale della marina mercantile, verrà affidata la vigilanza ed ispezione sui corsi per i quali sarà concessa la sovvenzione.

Art. 75

Gli incarichi di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, saranno conferiti triennalmente con R. decreto promosso dal Ministero di agricoltura in base alle proposte della Presidenza del R. Comitato talassografico italiano e dell'Ispettorato per la pesca. Detti incarichi verranno retribuiti nella misura degli incarichi universitari e il Ministero della pubblica istruzione, in seguito ad approvazione dei programmi da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione, riconoscerà la validità dei corsi per gli studenti delle facoltà di fisico-matematica e scienze naturali.

Art. 76.

Saranno organizzate e sussidiate scuole per i pescatori in base alle leggi vigenti circa l'insegnamento professionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro di agricoltura
BERTINI.

Il numero 1653 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze ha facoltà di delegare al sottosegretario di Stato, con suoi decreti da registrare alla Corte dei conti, la firma dei provvedimenti indicati all'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione del ministro segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 dicembre 1922, sul decreto concernente la fusione dei ruoli tra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli delle Intendenze di finanza.

SIRE!

Il decreto che ho l'onore di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra, costituisce un primo passo verso l'attuazione dell'intento - che il Governo ha nel suo programma - di unificare, là dove sia possibile, la carriera e le sorti dei vari personali che prestano l'opera loro nelle Amministrazioni statali.

Utilizzare in ogni campo le individuali attività, distribuire equamente fra tutti le aspettative di un beninteso ordinamento organico, ridurre al minimo possibile i mezzi di resa evitando la onerosa dispersione di forze che è naturale conseguenza della molteplicità e diversità dei ruoli, mantenere sempre viva e sollecita l'azione amministrativa mediante il continuo e più facile avvicendamento delle funzioni tra il centro e la periferia, riunire e indirizzare gli sforzi verso il raggiungimento di un fine che non sia soltanto il migliore assetto di un determinato ramo di servizio, ma quello - più nobile e più alto - del progressivo incremento di tutta insieme la complessa e vasta organizzazione dello Stato: sono questi, appunto, i principali vantaggi della unicità e della fusione dei ruoli organici, a cui mal si contrappongono gli effetti pratici di remoti, incompleti e troppo brevi esperimenti.

L'organizzazione finanziaria, pur con le sue varie ramificazioni, si presta, senza gravi difficoltà, all'applicazione dei suesposti principi d'ordine generale; e gli studi, già iniziati, permetteranno ben presto - io confido - di sciogliere la riserva contenuta nel comma terzo dell'art. 1 dell'unito decreto, diretta ad integrare la unificazione, per ora limitata ai ruoli degli uffici che più specialmente esercitano, tanto al centro quanto in Provincia, funzioni direttive e per i quali già da tempo esiste una tabella di parificazione.

La norma regolatrice della trasfusione dei funzionari ed agenti nei diversi gradi dell'unico ruolo, distintamente per le carriere amministrative, d'ordine e del personale subalterno dipendenti dall'Amministrazione finanziaria, si basa come di consueto, sul rispetto della reciproca anzianità di nomina a ciascun grado.

È sembrato, tuttavia, necessario e doveroso fare eccezione a tale regola (art. 4) nei riguardi dei primi segretari del cessato ruolo del Ministero mediante un correttivo che serva ad equilibrare il più possibile le loro condizioni di carriera con quelle dei colleghi delle Intendenze ai quali, soltanto, più sensibilmente giovarono le vicende delle ultime riforme organiche attraverso il mantenimento e la istituzione di gradi intermedi che furono soppressi o che già non esistevano presso l'Amministrazione centrale.

Per altro, la speciale situazione che vien fatta ai primi segretari, del Ministero è subordinata al riconoscimento della loro idoneità quale sostitutivo dell'esito del concorso per titoli che i loro colleghi delle Intendenze sostennero per conseguire il grado più elevato di segretario capo.

È ovvio che gli attuali primi segretari dell'Amministrazione centrale, i quali non ottenessero siffatta dichiarazione, saranno collocati, secondo la norma del 2° comma dell'art. 1, fra i loro colleghi delle Intendenze che non superarono il concorso al posto di segretario capo o non vi parteciparono.

La facoltà, infine, che si concede con l'art. 3, è intesa ad intensificare l'azione direttiva e di vigilanza degli organi centrali utilizzando, all'occasione, le più elette esperienze dell'Amministrazione

Il provvedimento proposto tende, altresì, nel suo insieme a poter realizzare, con una più razionale distribuzione ed assegnazione del personale fra gli organi del centro e della periferia, quello che è uno degli scopi essenziali dell'attuale riforma della della pubblica Amministrazione, val quanto dire il minore aggravio per il bilancio dello Stato; onde, anche sotto tale aspetto, esso s'impone alla benevola considerazione di tutti coloro che dalla più sollecita e completa restaurazione della economia e della finanza nazionale traggono sicuro auspicio per l'immancabile fulgido avvenire del nostro paese.

Il ministro
DE STEFANI.

Il numero 1652 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 sarà costituito un ruolo unico per ogni categoria tra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli delle Intendenze di finanza, compreso il personale subalterno.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale faranno passaggio nei corrispondenti gradi delle Intendenze di finanza secondo l'anzianità di nomina ed in base alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla equiparazione e alla fusione del personale delle altre Amministrazioni provinciali dipendenti, nonchè alla formazione dell'unico ruolo organico e al riparto degli impiegati fra i vari uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

I titoli ed i gradi degli impiegati sono stabiliti come segue:

a) per la carriera amministrativa:
- Direttore generale.
- Intendente od ispettore superiore.
- Vice intendente.
- Primo segretario.
- Segretario.

b) per la carriera di ragioneria:
- Direttore capo di ragioneria.
- Direttore capo di divisione.
- Capo sezione.
- Primo ragioniere.
- Ragioniere.

c) per la carriera di ordine:
- Archivista.
- Applicato.

d) per il personale subalterno:
- Commesso od usciere capo.
- Usciere.

Art. 3.

E' data facoltà al ministro di affidare in via provvisoria ai direttori generali eventualmente disponibili funzioni ispettive.

I vice direttori generali del cessato ruolo del Ministero ancora in servizio, conservano il loro titolo e coadiuvano e suppliscono i direttori generali.

Il ministro ha facoltà di incaricarli, col loro consenso, della reggenza di una Intendenza di finanza, o delle funzioni di ispettore superiore.

Art. 4.

I segretari capi, già appartenenti al ruolo delle Intendenze di finanza e provenienti dal concorso per titolo bandito con decreti Ministeriali 21 aprile 1920 e 18 febbraio 1921 saranno inquadrati coi primi segretari del cessato ruolo del Ministero che siano ricono-

sciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, collocando uno di questi dopo due dei primi.

Art. 5.

Tutte le disposizioni sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato sono applicabili al personale del ruolo unico in quanto non contrastino con le norme del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA DI PARIFICAZIONE DEI GRADI

(Art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1922).

Amministrazione centrale Gradi	Stipendio	Intendenze di finanza Gradi	Stipendio
	CATEGORIA I. — *Carriera amministrativa.*		
Direttori generali	18,500	—	—
Direttori capi divisione	14,000 minimo 17,000 massimo	Intendenti od ispettori superiori (1) (2)	corrispondente
Capi sezione	12,000 minimo 14,700 massimo	Vice intendenti (2)	id.
Primi segretari	10,000 minimo 13,000 massimo	Primi segretari	id.
Segretari	6,000 minimo 11,500 massimo	Segretari	id.
	CATEGORIA III. — *Carriera d'ordine.*		
Archivisti	7,000 minimo 11,500 massimo	Archivisti	corrispondente
Applicati	4,800 minimo 7,800 massimo	Applicati	Id.
	Personale subalterno.		
Commessi od uscieri capi	5,200 7,200	Commessi od uscieri capi	corrispondente
Uscieri	4,000 5,500	Uscieri	id.

(1) Per gl'intendenti che sono destinati a capo di una Intendenza di finanza e per gli ispettori superiori che già ne godono è mantenuta la indennità di carica stabilita dal R. decreto 4 maggio 1920, n. 564.

(2) Gl'intendenti e i vice intendenti destinati a prestar servizio presso il Ministero assumono rispettivamente le funzioni di direttore capo di divisione e di capo sezione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro de le finanze
DE STEFANI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ercole Broggi di Gaetano, nato a Milano il 28 luglio 1870, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ercole Broggi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 novembre 1922, del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Ercole Broggi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 10 dicembre 1922.

Pel ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Virginia Carolina Maddalena Devincenzi, nata a Milano il 29 novembre 1874 da Giulio e da Rosa Bernacchi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Virginia Carolina Maddalena Devincenzi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 novembre 1922 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Virginia Carolina Maddalena Devincenzi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 dicembre 1922.

Per il ministro
FINZI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Sterpa Orsio dal 25 luglio 1922.
Sorbara Giuseppe dal 10 ottobre 1922.
Somaruga Paolo dal 22 agosto 1922.
De Mastro Calvetti Riccardo dal 10 agosto 1922.
Rossi Giuseppe di Battista dal 25 giugno 1922.
Guerra Giuseppe dal 17 dicembre 1921.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Pezzino Michele dal 31 agosto 1922.
Mezzetti Pietro dal 22 luglio 1922.
Corbellini Guido dall'8 agosto 1922.
Conti Alberto dal 18 agosto 1922.
Giordani Aldo dal 22 agosto 1922
Parravicino Marcello dal 16 agosto 1922

Angelucci Cesare, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 agosto 1921, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 24 maggio 1922, richiamato in servizio dal 25 maggio 1922 con decorrenza assegni dalla stessa data.

Marchisio Pietro, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 4 agosto 1922, richiamato in servizio dal 5 agosto 1922 con decorrenza assegni dalla stessa data.

Bellinazzi Domenico, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 27 giugno 1922, richiamato in servizio dal 28 giugno 1922 con decorrenza assegni dalla stessa data.

Eynard Carlo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 19 luglio 1922, richiamato in servizio dal 20 luglio 1922 con decorrenza assegni dalla stessa data.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Albertini Camillo di Celso, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° gennaio 1923.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Bevilacqua Carlo di Francesco, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° gennaio 1923.

Farinetti Guido di Angelo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° gennaio 1923.

Marucci Amleto di Felice, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 12 giugno 1922

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Del Re Francesco, capitano collocato a riposo con decreto 28 agosto 1921 perchè ammesso per due anni ad assegno temporaneo quale invalido di guerra, richiamato in servizio effettivo dal 12 settembre 1922 ed è considerato per l'anzidetto periodo di tempo in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Sgroi Lorenzo, capitano, l'anzianità nel grado attuale viene fissata al 16 marzo 1918.

Con R. decreto del 23 novembre 1922:

Civitelli Guglielmo, capitano, l'anzianità nel grado attuale del controscritto ufficiale, già collocato in aspettativa per sospensione dell'impiego, è portata dal 21 settembre 1915 al 9 ottobre dello stesso anno.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Marziani Dino, dal 23 ottobre 1922.
Colonna Umberto, dal 21 luglio 1922.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicate:

Bevagna Arnaldo, dal 21 agosto 1922.
Laviero Raniero, dal 6 settembre 1921.

L'aspettativa per infermità temporenee non provenienti da cause di servizio concessa ai seguenti capitani è prorogata dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Biselli Enrico dal 29 novembre 1922.
Poletti Carlo dal 23 settembre 1922.
Masci Silvio dall'8 luglio 1922.
Petruzzellis Giulio dal 29 luglio 1922.
Chiericoni Umberto dal 3 agosto 1922.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 20).

1ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	147648	14 —	Venturini *Italo* di Pellegrino, dom. in Bedazzo (frazione di Corniglio (Parma). Vincolata	Venturini *Ferruccio-Italo*, ecc., come contro
»	307633	350 —	Paolella *Evelina* fu Matteo, nubile, dom. in Castelluccio Valmaggiore (Foggia); con usufrutto vitalizio a Bellotti Mariangela fu Filippo	Paolella *Eva* fu Matteo, nubile, ecc., come contro
»	799480	350 —	Antonelli Luigia fu Francesco, moglie di Marchese Andrea, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Marchese Andrea fu *Giovanni*, dom. a Genova	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Marchese Andrea fu *Giacomo*, dom. a Genova
Consolidato 5 0[0	247368	200 —	*Vasa* Vincenzo fu Gennaro, dom. a Napoli	*Vosa* Vincenzo fu Gennaro, ecc., come contro
3,50 0[0	412424	101 50	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di *Fortunato*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dai coniugi Lavarello *Armida* fu Gaetano e Simonetti *Fortunato* fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a Lavarello *Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Fortunato*	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di *Agostino-Fortunato*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dai coniugi Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano e Simonetti *Agostino-Fortunato* fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Agostino Fortunato*
»	674329	490 —	Simonetti Vera di *Fortunato*, nubile, domiciliata a Camogli (Genova) Con usufrutto a Lavarello *Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Fortunato*	Simonetti Vera di *Agostino-Fortunato*, nubile, dom. a Camogli (Genova) Con usufrutto a Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Agostino-Fortunato*
Consolidato 5 0[0	257659	1200 —	Sciacchitano Giulio fu *Giacomo*, domiciliato in Caltagirone (Catania)	Sciacchitano Giulio fu *Eugenio*, domiciliato a Caltagirone (Catania)
3,50 0[0	420727	448 —	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la tutela *di Scaletti Luigi fu Domenico*, domiciliato a Milano	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la tutela dell'*ava paterna Bottoni Annunziata*, dom. come contro
»	452471	105 —	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la *patria potestà della madre* Bottoni Annunziata fu Domenico, ved. Tonani, dom. a Binasco (Milano)	Tonani Felice ecc, come la precedente
»	523625	140 —	Chiapirone Adria fu *Edmondo*, nubile, domiciliata a Torino	Chiapirone Adria fu *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Torino
»	617344	175 —	Unia Stefano di Vincenzo, domiciliato a Genova	Unia Stefano di Vincenzo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 23 dicembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*